



TRIBUNALE DI FIRENZE  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

21266/08 RGNR  
2887/09 RGGIP

SENTENZA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 442 C.P.P.  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 482/10

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Pietro Ferrante, all'udienza del 16.3.2010, ha emesso e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza, nel procedimento a carico di:

- 1) GINAVRI MARCO, nato a Firenze il 10. L. 1968, res. Rignano S/Arno Via Vologniano Casenuove, 23- elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini;
- 2) MORELLI RICCARDO, nato a Empoli il 5.12.1969, vi res. Via Ponzano, 284, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Carlo Alberto Zaina del foro di Rimini;

IMPUTATI

Ginavri Marco

A) del reato p.p. dall'art. 82 co. 1 D.P.R. n. 309/90 perché, ponendo in vendita semi di canapa indiana (pubblicizzati con

diciture del tipo: "nirvana", "sweet seeds", "dutch passion", "sensi seeds", "euforia", "duban poison", "ultra haze", "strawberry haze", "hollands hope", "power plant", "passion", "paradise seeds", "seedsman", opuscoli informativi e manuali contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, pubblicamente istigava all'uso illecito di sostanze stupefacenti.  
In Firenze, via dei Pilastri n. 4/r fino al 13. 11. 2008;

Morelli Riccardo

B) del reato p.p. dall'art. 82 D.P.R. 309/90 per avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale con insegna "Fiori di Campo" con esercizio in Empoli via Salvagnoli n. 81, pubblicamente istigato all'uso illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope ed in particolare per aver posto in vendita online tramite il sito www.fioridicampo.com semi di canapa indiana corredate da materiale per la coltivazione dei semi, fertilizzante e DVI) contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente.  
In Empoli fino al 6.11. 2008.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza preliminare gli imputati ed il loro difensore munito di procura speciale chiedevano si procedesse con il rito abbreviato e le parti all'esito della camera di consiglio concludevano come da verbale in atti.  
La Corte Suprema ha da tempo fissato il principio secondo cui :

... Ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti occorre che la condotta dell'agente, per il contesto in cui si realizza e per il contenuto delle espressioni utilizzate, sia idonea a conseguire l'effetto di indurre i destinatari delle

esortazioni all'uso delle suddette sostanze, anche se in concreto l'uso non si verifica. (Nel caso di specie la condotta di istigazione è consistita nel fornire agli acquirenti dettagliate indicazioni sulle modalità di coltivazione di semi di "cannabis sativa" per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente, Sez. IV, sent. n. 22911 del 14-05-2004 (ud. del 23-03-2004) (v. 228788)...

Nel caso che ci occupa, come in tantissimi altri, l'indagine si è dipanata per l'intero territorio nazionale in quanto su un sito internet sono state colte affermazioni che a parere del PM hanno istigato pubblicamente, almeno, alla coltivazione ed all'uso della canapa indiana, comportamento costituente di per sé reato il primo e fortemente disapprovato dall'ordinamento il secondo, come tutte le disposizioni previste dagli artt 75 e 89 TUSSTUP dimostrano inequivocamente.

Il Testo Unico in materia di stupefacenti non consente la coltivazione delle relative sostanze senza autorizzazione, dalla lettura del materiale informativo acquisito in atti questa asserzione normativa è ripetuta più volte nei siti di cui si tratta e più volte si fa riferimento ai semi di canapa ed anche e soprattutto al fatto che questi ultimi devono rimanere comunque materiale da collezione.

Se pertanto sul piano oggettivo nel caso che ci occupa ci si trova di fronte a vere e proprie istruzioni per la coltivazione dei semi, allo stesso modo tale comportamento è indicato espressamente come vietato dalle norme ed è pertanto perlomeno dubbio che questa duplice e palesemente contraddittoria affermazione costituisca qualcosa di più di una propaganda pubblicitaria ( art 84 TUSSTUP ); un illecito amministrativo sanzionato sì ma in modo molto meno grave.

La verità che non si vuol vedere è che questi esercizi di rivendita legale di semi per collezione hanno plausibilmente quali unici estimatori proprio coloro che hanno esigenza di fare uso di marijuana rendendosi però indipendenti proprio dal mercato illegale della droga, e facendo così in proprio a livello domestico. La Cassazione ha per lungo tempo sostenuto che tale comportamento non può ritenersi di per sé punibile come reato

ove sia comprovato che la coltivazione sia modesta ed appena sufficiente per i bisogni di un medio tossicodipendente. La propaganda di cui si tratta pertanto per costituire istigazione a delinquere ( art 82 TUISTUP ) deve contenere un quid plus rispetto alla semplice indicazione dei modi di coltivazione tale da far escludere che vi sia stato mancato rispetto del divieto normativo di favorire la diffusione del fenomeno. Quando si indica il collezionismo unitamente alla coltivazione e viene fatto espresso riferimento al divieto di legge, anche se con minore evidenza, il messaggio è pertanto ineludibilmente equivoco, e quindi sul piano dell'elemento oggettivo entrambi gli imputati devono essere assolti con la formula del dubbio perché il fatto non sussiste.

PQM

Visiti gli artt 442 e 530.2 c.p.p. assolve Gimavri Marco e Morelli Riccardo dai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica perché il fatto non sussiste, ordina la restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro, indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza. Firenze 16.3.2010

IL GIUDICE

( dott Pietro Ferrante )

TRIBUNALE DI FIRENZE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

SENTEZZA IL 8/6/2010

